

IVA: BASE IMPONIBILE

01. NOZIONE

Come noto il **DPR 26 ottobre 1972, n. 633** ha introdotto e disciplinato **l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**.

Da quell'epoca sicuramente il DPR 633/1972 è stata la norma che ha raccolto il maggior numero di integrazioni e modificazioni e questa attitudine non pare mai placarsi.

In questa scheda ci soffermiamo sul **disposto dell'art. 13 del DPR** titolato **Base imponibile**, in altre parole, in generale, la somma dove applicare la corrispondente aliquota.

02. NOZIONE DI BASE IMPONIBILE

L'**articolo 13 del DPR 633/1972** è composto da cinque commi.

Nel primo comma **la definizione di base imponibile**, viene specificato che la base imponibile è costituita:

dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, in virtù dell'avvenuta **cessione di beni e/o delle prestazioni di servizi,**

compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione,

o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,

aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

In altre parole la base imponibile è il prezzo dovuto dall'acquirente, sul quale grava l'imposta indiretta sui consumi come l'Iva.

Questo il principio di carattere generale, nei successivi commi scriveremo delle deroghe a tale principio per varie ragioni.

03. SPECIFICITA' DI TALUNE OPERAZIONI

Il **comma 2 dell'articolo 13** è dedicato ad una serie di cinque operazioni nella **quali il corrispettivo assume un valore specifico** dettato dalla norma:

lettera a)	per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità il corrispettivo è l'indennizzo comunque denominato.
lettera b)	per i passaggi di beni dal committente al commissionario , il corrispettivo è il prezzo di vendita diminuito della provvigione;
	dal commissionario al committente , il corrispettivo è il prezzo di acquisto aumentato della provvigione;
	le prestazioni di servizi rese dai mandatari senza rappresentanza , il corrispettivo è il prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario diminuito della provvigione;
	le prestazioni di servizi ricevute dai mandatari senza rappresentanza il corrispettivo è il prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario aumentato della provvigione.
lettera c)	le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2 (cessioni gratuite, autoconsumo, assegnazione ai soci), il corrispettivo è costituito dal prezzo di acquisto o in mancanza dal costo di beni simili al momento dell'operazione;
	le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3 inferiori unitariamente ad euro cinquanta, il corrispettivo è dato dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi;
	le prestazioni di servizi terzo periodo sesto comma articolo 6, prestazioni diverse rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, il corrispettivo è dato dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi.
lettera d)	per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11 (permute), dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse.
lettera e)	per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

04. LE DEROGHE

Il **comma 3 dell'articolo 13** prevede quattro specifiche deroghe al comma 1.

Va premessa una considerazione riguardo **all'esercizio della detrazione**.

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. (Comma 5 dell'articolo 19)

Pertanto determinate categorie di contribuenti non detraggono completamente l'Iva **da detrarre è pari non al 100% ma al rapporto tra il totale delle vendite esente da quelle non esenti**: si forma in tal modo il pro rata che da luogo ad una percentuale che, in sede di liquidazione dell'iva mensile potremmo applicare al totale dell'iva maturata sugli acquisti ottenendo quella effettivamente detraibile.

Le deroghe previste da questo comma tengono conto di questo stato di cose e prevedono che se le operazioni siano effettuate verso un soggetto il cui diritto alla detrazione è limitato a mente di quanto sopra la base imponibile sia costituita dal valore normale (*per la specifica di valore normale controlla l'apposita Scheda in questa Sezione*) dei beni e dei servizi **se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore**.

Quanto sopra vale:

in ogni caso e/o situazione, se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

Anche per quanto riguarda l'ultima deroga prevista dal terzo comma in argomento, ovvero la messa a disposizione di veicoli e telefonini a dipendenti la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

05. OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Il comma 4 determina che i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono tutti computati al cambio del giorno dell'operazione, se tale indicazione manca nella fattura si prende a riferimento il cambio del giorno di emissione della fattura.

Se per vari motivi non fosse determinabile tale risultato, andrà presa la quotazione del giorno antecedente più vicino.

La conversione in euro sarà determinata dal tasso di cambio pubblicato dalla BCE (Banca Centrale Europea).

06. BENI CON DETRAZIONE RIDOTTA ALL'ACQUISTO

L'ultimo caso esaminato **dall'articolo 13** è indicato **al comma 5** e riguarda le cessioni di quei beni che hanno scontata una percentuale di indetraibilità. In altre parole l'Iva corrisposta in sede di acquisto non è stata detratta al 100% per una limitazione derivante dalla legge.

In questo caso la **base imponibile** sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale limitata in sede di acquisto.

La quota residua del corrispettivo sarà **esclusa da Iva**.

Nel caso di acquisto effettuato presso un privato o da soggetti che hanno applicato il regime del margine 1995, al momento della rivendita dovrà essere applicato il regime del margine indicando sulla fattura "**Operazione soggetta al regime del margine di cui all'articolo 36 del D.L. 41/1995 e successive modificazioni e integrazioni**".